



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## Determinazione Dirigenziale

<p>Nr. Reg. Int.11</p> <p>Nr. Reg. Gen. 633</p> <p>Del 09/12/2011</p>	<p>OGGETTO: Attività, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidente stradale.</p>
---	--

### Il Capo Settore P.O. 3^

#### Premesso:

1. che il Comune - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211;
2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*", e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -.
3. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
4. che l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a €400;
5. che l'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della

piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali; le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- o nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
- o nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

#### **considerato ulteriormente**

6. che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Amministrazione Comunale in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
7. che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
8. che la creazione all'interno dell'Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
9. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
10. che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione Comunale beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
11. che l'Amministrazione Comunale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, pertanto, *“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

#### **ulteriormente premesso**

12. che l'Amministrazione Comunale, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
13. le tipologie di intervento che l'Amministrazione intende affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:

- “intervento standard”, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
- “interventi perdita di carico”, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

14. che l'Amministrazione, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

15. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:

- attivazione dell'intervento su richiesta telefonica alla sala operativa dell'affidatario del servizio da parte della Polizia Locale e/o dalle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale dipendente dal Comune; la comunicazione telefonica si realizza attraverso il numero verde della sala operativa, attiva 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
- le strutture operative sul territorio devono garantire tempestivi e solerti tempi di intervento sul luogo del sinistro, al massimo, salvo casi di comprovata impossibilità, non superiori a:
  - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
  - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00;

tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;

16. che in data 12/10/2011 è pervenuta all'Amministrazione Comunale proposta di affidamento del *servizio di ripristino post incidente*, della società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per la quale, alla luce degli atti assunti dall'Amministrazione, risultano sussistere ampiamente ragioni di natura tecnica e attinenti a diritti in esclusiva che giustificano ampiamente le condizioni di cui all'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, più specificamente:

A. titolarità di protocolli operativi in esclusiva

l'Operatore si avvale di protocolli operativi e mezzi speciali polifunzionali coperti da brevetti con tutela dei diritti in esclusiva;

B. utilizzo di un modulo d'ingegneria polifunzionale coperto da brevetto

Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha progettato e sviluppato un modulo di ingegneria polifunzionale che viene applicato ai mezzi utilizzati per la realizzazione della pulitura della strada. Tale strumento assicura una performante resa degli interventi di pulitura e garantisce la sicurezza degli operatori nel corso dell'attività di bonifica stradale, in quanto alimentato da motore a combustione ed utenze connesse con dispositivo oleodinamico nel rispetto della Direttiva Macchine per la sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente (recepita ed attuata con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17).;

C. sistema software integrato coperto da brevetto

Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha realizzato e brevettato, anche grazie all'apporto di fonti istituzionali messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dei Trasporti, una complessa Banca Dati Correlata, realizzata da una società di programmatori specializzati e da un team di ingegneri e chimici, progettata appositamente per il supporto degli operatori della Centrale Operativa, nel corso delle operazioni di ripristino succedaneo al verificarsi di incidenti stradali rilevanti. Il sistema mette in correlazione le banche dati esistenti a livello europeo concernenti le merci pericolose, le tipologie di rifiuti, i siti ricettivi, le modalità di bonifica per una migliore gestione e risoluzione di ogni problematica connessa al verificarsi di incidenti stradali di qualunque natura ed entità;

D. utilizzo di prodotti in esclusiva

Sicurezza e Ambiente S.p.A. è titolare del diritto di utilizzo in esclusiva sull'intero territorio italiano del composto biologico prodotto in Germania e importato in Italia dalla "BIOECOTEC", denominato Bioversal HC, il solo prodotto ad aver ottenuto dal "Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare" l'autorizzazione all'impiego come disinquinante per dispersione, da utilizzare finanche in mare (ambiente cui è riservato il più elevato livello di protezione) per la bonifica dalla contaminazione da prodotti petroliferi;

E. ampia e comprovata esperienza pluriennale

Sicurezza e Ambiente S.p.A. è accreditata da numerose Amministrazioni Pubbliche (Comune di Roma, Comune di Torino, Provincia di Carbonia Iglesias, Comune di Grosseto, Comune di Pescara, etc.) le quali, apprezzando la diligente e professionale attività resa, hanno riconosciuto la proficuità del servizio e acclarato in maniera inequivocabile la qualità dell'operatore, disponibile a servizi aggiuntivi e complementari a quello di ripristino, resi sempre senza costo alcuno per la Pubblica Amministrazione;

F. strumenti di studio e di ricerca

Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha istituito il Centro Studi "Sapere Aude" - struttura interna ma con autonomia decisionale e di spesa. "Sapere Aude", sotto la guida del Comitato Scientifico, ha intrapreso progetti di formazione culturale, ma soprattutto il finanziamento di borse di studi con Università italiane, per la promozione, studio, ricerca nelle materie d'interesse per l'attività connessa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la salvaguardia dell'ambiente. Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha inoltre sottoscritto una convenzione con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per la progettazione e lo studio di impianti e di prodotti innovativi e tecnologici necessari alla evoluzione delle tecniche di trattamento della pavimentazione stradale, per una tutela sempre maggiore dell'ambiente;

G. tariffe concordate con i principali gruppi assicurativi

Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha concordato i costi degli interventi realizzati con i cinque più grandi gruppi assicurativi presenti in Italia. I costi degli interventi ispirati al contenimento, in quanto concordati preventivamente e tabellati al fine di non incidere sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare nel pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della r.c.a.

**Considerato** che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

**Visto** che, in conformità all'art. 192 del T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è necessario adottare la prescritta determinazione a contrarre;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;

**Accertato** che il citato servizio non prevede oneri a carico del Comune,

## DETERMINA

- 1) **di considerare** le premesse e l'allegata convenzione ad hoc parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **l'affidamento** del servizio a “**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**”, con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute nella “Convenzione” che - allegata sotto la lettera “A” - costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; il servizio ha ad oggetto l'esercizio delle tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, più precisamente:
  - A. “intervento standard”, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
  - B. “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
  - C. “interventi perdita di carico”, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.
- 3) **di dare atto** che il servizio è concesso per 4 (quattro) anni;
- 4) **di dare atto** che l'affidamento del citato servizio non prevede oneri a carico del Comune né per i cittadini;
- 5) **di stabilire** che l'obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della “Convenzione” a mezzo di scrittura privata.

IL CAPO SETTORE P.O. 3^

